

## 3 Coerenza della strategia e complementarità

### 3.1 Panoramica dell'architettura ambientale e climatica

#### 3.1.1 Descrizione del contributo complessivo della condizionalità agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f)

La nuova Politica Agricola Comune ha inserito a pieno titolo, tra i propri obiettivi specifici, il contributo alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e al perseguimento degli obiettivi ambientali (in termini di tutela della qualità dell'aria, delle risorse naturali e di protezione del suolo), delineando, nella propria ossatura una nuova "architettura verde", quale strumento funzionale a massimizzare l'ambizione degli obiettivi climatico-ambientali che devono essere conseguiti a livello di Stato Membro.

Tale strumento, articolato nelle sue tre componenti - condizionalità rafforzata, ecoschema, misure agro-climatico-ambientali - trova piena configurazione nel presente Piano Strategico della PAC, secondo un approccio comune e nazionale per la condizionalità e gli ecoschemi e con componenti di declinazione regionale per i pagamenti ACA e, in generale, per gli interventi dello sviluppo rurale.

La condizionalità, in particolare, mantiene il suo ruolo di principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, ma si "rafforza", anche attraverso l'introduzione di nuove norme (BCAA 2 e BCAA 7) e l'ingresso in condizionalità di parte del greening (BCAA 1, BCAA 8 per l'obbligo a), BCAA 9), nel compito di definire degli impegni di base che siano adeguati a perseguire gli obiettivi ambientali specifici della PAC, che sono:

d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile (Obiettivo specifico 4);

e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche (Obiettivo specifico 5);

f) contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi (Obiettivo specifico 6).

Nel dettaglio, all'obiettivo specifico d), contribuiscono le norme (BCAA) che perseguono la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico attraverso la conservazione e l'incremento del contenuto di carbonio nel suolo. Ciò è attuato attraverso:

1. l'ingresso in condizionalità della norma sul **Mantenimento dei prati permanenti** (BCAA 1), la cui percentuale di superficie, a livello nazionale, rispetto alla superficie agricola totale nell'anno di riferimento 2018, non deve diminuire al di sotto del 5%. La conversione dei prati permanenti può avvenire, pertanto, solo a seguito di una richiesta di autorizzazione alla conversione. Il mantenimento dei prati permanenti, infatti, è considerato estremamente importante da un punto di vista ambientale, in particolare per la capacità di immagazzinare e sequestrare il carbonio organico nel suolo dall'atmosfera, contribuendo in maniera significativa, in primis, alla mitigazione del cambiamento climatico ma anche alla protezione delle acque, della qualità del suolo e della biodiversità. Per assicurare la corretta attuazione della norma sarà applicato il sistema di mantenimento e controllo già in vigore dal 2005, che peraltro fissa una soglia di allerta cautelativa al 3,5%, che consente di procedere alla riconversione delle superfici agricole in prati permanenti, intercettando, secondo il sistema di controllo predisposto, prima di tutto gli agricoltori che hanno convertito senza la preventiva richiesta di autorizzazione;
2. l'introduzione della nuova norma sulla **Protezione delle zone umide e delle torbiere** (BCAA 2), che impone per queste superfici un totale divieto di conversione ad altri usi allo scopo di preservare la capacità, insita in queste tipologie di suoli, di costituire degli importanti serbatoi di carbonio. Il divieto si applica a tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del decreto presidenziale n. 448 del 13 marzo 1976 ("aree Ramsar"). Le zone umide e le torbiere al di fuori delle aree RAMSAR saranno incluse nella BCAA 2 dal 2025;
3. il mantenimento della norma sul **Divieto di bruciare le stoppie** (BCAA 3), eccetto che in caso di problemi fitosanitari conclamati, che prosegue nella sua funzione di impedire la pratica del debbio,

fortemente impattante in termini di CO<sub>2</sub> emessa in atmosfera, in favore dell'incorporazione delle stoppie e delle paglie di riso nel suolo, incrementandone il contenuto in sostanza organica. In linea con le indicazioni della Commissione, e ai fini del perseguimento dell'obiettivo sopra citato, la bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è concessa unicamente in presenza di motivi di ordine fitosanitario.

All'obiettivo specifico e), invece, contribuiscono le norme che perseguono l'uso sostenibile e razionale delle risorse naturali, in particolare acqua e suolo, e la protezione delle stesse dall'inquinamento chimico e dai fattori che possano causarne il depauperamento. Ciò è attuato attraverso:

1. il mantenimento della norma sull'**Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua** (BCAA 4), che risponde alla necessità sempre più pressante di salvaguardare il buono stato qualitativo delle acque superficiali, anche in risposta alle richieste della Direttiva 2000/60/CE. In questo caso, la norma è stata adeguata alle indicazioni della Commissione mediante introduzione di un divieto di impiego di prodotti fitosanitari sulla fascia tampone, che si aggiunge al già previsto divieto di impiego di fertilizzanti e mediante l'adeguamento dell'ampiezza della fascia tampone ad almeno 5 metri. Fermo restando, come indicato nella descrizione della norma, che laddove i Piani d'azione nitrati regionali o le etichette dei prodotti fitosanitari (PF) prevedano delle ampiezze maggiori, questi vigono come provvedimenti di livello superiore. Il beneficiario sarà, quindi, tenuto a rispettare in campo le ampiezze maggiori indicate nel Piano d'Azione e/o nell'etichetta del PF. Si sottolinea, inoltre, che a livello nazionale, nell'ottica di massimizzare i benefici ambientali conseguibili dall'applicazione della norma, è mantenuto anche in questa programmazione un impegno aggiuntivo che prevede la costituzione e il mantenimento di una fascia inerbita, sulla quale vigono gli stessi divieti. Tale fascia, se non già presente in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, deve essere costituita dall'agricoltore con le caratteristiche minime stabilite e mantenuta senza lavorazioni del terreno;
2. il mantenimento della norma sulla **Gestione delle lavorazioni del terreno** (BCAA 5). La norma, già presente nell'impianto della condizionalità della programmazione 2014-2022, è stata allineata alle indicazioni della Commissione al fine di potenziarne gli effetti ambientali. Tale norma, infatti, prefigge l'obiettivo di ridurre al minimo la perdita e l'impoverimento del suolo a causa dell'erosione, utilizzando tecniche di gestione delle lavorazioni del terreno più rispettose del suolo e tenendo conto del fatto che le aree in pendenza hanno un rischio maggiore di erosione del suolo. Per tale motivo, è mantenuto sui seminativi coltivati in pendenze medie superiori al 10%, un impegno di realizzazione di solchi acquai temporanei ed un divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. Mentre, per tutte le superfici agricole, sempre in presenza di pendenze medie superiori al 10%, è introdotto un divieto di effettuare operazioni di affinamento del terreno, a seguito dell'aratura, per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio, che è considerato un tempo congruo, dal punto di vista agronomico, per assicurare un efficace contrasto all'erosione provocata dal ruscellamento;
3. il mantenimento della norma sulla **Copertura del suolo nei periodi più sensibili** (BCAA 6). La norma, già presente nell'impianto della condizionalità della programmazione 2014-2020, è stata allineata alle indicazioni della Commissione al fine di potenziarne gli effetti ambientali. In particolare, l'obiettivo è passato dalla necessità di contrastare l'erosione del suolo all'obiettivo, più proprio, di mantenere inalterata la fertilità del suolo, evitando o limitando i fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica. A tal fine, i beneficiari devono assicurare che i seminativi e le colture permanenti abbiano una copertura del terreno, per 60 giorni consecutivi, che può essere ottenuta mediante la creazione di una copertura vegetale, spontanea o seminata, o in alternativa tramite il mantenimento sul terreno dei residui colturali della coltura precedente. L'arco temporale scelto, che decorre nell'intervallo di maggiore piovosità (15 settembre e 15 maggio successivo), si ritiene essere un periodo congruo dal punto di vista agronomico per assicurare un efficace contrasto dei fenomeni di lisciviazione ed erosione del suolo che possono comprometterne la capacità di mantenimento dei livelli di fertilità;
4. l'introduzione della nuova norma sulla **Rotazione delle colture** (BCAA 7), che interessa tutti i seminativi, con eccezione delle colture sommerse, e stabilisce che i beneficiari attuino una rotazione colturale che implichi il cambio di coltura, a livello di parcella, inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la mono-successione di alcuni cereali: frumento duro,

frumento tenero, triticale, spelta, farro. In alternativa alla rotazione, a decorrere dall'anno di domanda 2024, il beneficiario può attuare sui seminativi aziendali una diversificazione colturale, rispettando i requisiti minimi previsti dall'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1468. Tali pratiche limitano l'impoverimento dei nutrienti presenti nel suolo e la diffusione di agenti patogeni.

Infine, al perseguimento dell'obiettivo f), contribuiscono le norme che rispondono alle esigenze di tutela e protezione della biodiversità e degli habitat, mediante:

1. il mantenimento in condizionalità della norma relativa alla **non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio**, elencati nel dettaglio della norma, che sono posti sotto un vincolo di non eliminazione. In aggiunta, è fatto **divieto di potare alberi e arbusti nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli**, a meno di deroghe per motivi di ordine fitosanitario riconosciuti dalle autorità competenti;
2. l'ingresso in condizionalità della norma relativa alla **Protezione dei prati permanenti indicati come sensibili sotto il profilo ambientale** (BCAA 9), che impone il divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti di Natura 2000 allo scopo di potenziare i benefici ambientali dei prati permanenti e la protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli.

In generale, quindi, l'attuale costruzione delle norme di condizionalità consentirà un significativo aumento del livello di ambizione ambientale grazie all'introduzione delle misure del greening, con effetti sinergici ed amplificati sugli obiettivi ambientali specifici.

La condizionalità, tuttavia, dispone anche di altri strumenti, ossia i criteri di gestione obbligatori (CGO) che, seppur rappresentanti di fatto l'attuazione di normativa cogente, possono contribuire direttamente o indirettamente a perseguire i succitati obiettivi specifici della PAC. Anche in questo caso la condizionalità si è rafforzata con l'introduzione di nuovi Criteri (CGO 1 e CGO 8), che sono delineati brevemente di seguito nel presente Piano. Gli altri criteri, già previsti nella programmazione che sta per terminare, sono sostanzialmente mantenuti invariati. Altrettanto non subiscono variazioni, i Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e all'utilizzo di prodotti fitosanitari, mentre di nuova introduzione è il Requisito minimo sul benessere animale.

Nel dettaglio, all'obiettivo specifico e), contribuisce il criterio che recepisce le indicazioni della Direttiva 2000/60/CE in materia di tutela delle acque per il **controllo delle fonti diffuse di inquinamento da fosfati** (CGO 1) e introduce, per la prima volta in condizionalità, l'obbligo a carico dei beneficiari di registrare i dati sull'utilizzo dei concimi fosfatici, minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e reg. 2019/1009. Tale obbligo, che prevede anche la comunicazione di una serie di informazioni (parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie, coltura, data di distribuzione, tipo di fertilizzante e denominazione, il contenuto percentuale in fosforo, la quantità totale), rappresenta il primo passo verso un adeguamento dei sistemi di monitoraggio e controllo che sia propedeutico a una riduzione delle fonti di inquinamento da fosfati e si assomma al già presente obbligo di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso.

Il criterio si affianca al già presente criterio che, per **proteggere le acque dall'inquinamento provocato dai nitrati** (CGO 2) provenienti da fonti agricole, mantiene l'assetto di obblighi già stabiliti dalla programmazione 2014-2022 e impone alle aziende con terreni ricadenti in ZVN (per il CGO 2) e in zona ordinaria (per l'RM Fert), una serie di obblighi amministrativi, obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti, divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al perseguimento degli obiettivi specifici e) ed f), concorre anche il criterio, di nuova introduzione, che in recepimento della Direttiva 2009/128/CE sull'**uso sostenibile dei pesticidi** (CGO 8), introduce obblighi connessi alle modalità e tempi di esecuzione dei controlli funzionali delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari che devono essere effettuati presso i centri di prova autorizzati. Il criterio fa propri anche gli obblighi sulla regolazione e taratura delle macchine previsti dal PAN e include disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi sulla base della legislazione nazionale vigente. Inoltre, conferma l'obbligo relativo al possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino).

Il criterio si affianca al già presente criterio, relativo all'**immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari** (CGO 7) e agli obblighi in esso previsti che riguardano la disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti, il corretto utilizzo degli stessi secondo le prescrizioni contenuti in etichetta, nonché la presenza e l'uso dei dispositivi di protezione individuale.

All'obiettivo specifico f), inoltre, contribuiscono i due criteri, già presenti nella condizionalità della programmazione 2014-2022, che recepiscono le indicazioni concernenti la **conservazione degli uccelli selvatici e degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche** (CGO 3 e CGO 4) e impongono il rispetto di criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS), come definiti nella legislazione nazionale.

In ultimo, si citano i criteri connessi alla **protezione degli allevamenti** (CGO 9, CGO 10 e CGO 11) e il **requisito minimo sul benessere animale**, che stabiliscono condizioni specifiche di gestione degli allevamenti (relative al personale impiegato controllo degli animali, registrazione dei trattamenti terapeutici effettuati, libertà di movimento, fabbricati e locali di stabulazione, animali custoditi al di fuori dei fabbricati, impianti automatici o meccanici, mangimi, acqua e altre sostanze, mutilazioni e altre pratiche, procedimenti di allevamento) e requisiti minimi di formazione del personale addetto. tali criteri, che sono finalizzati a migliorare la salute degli animali e incrementare il livello di benessere degli allevamenti, possono generare un impatto positivo sulla riduzione delle emissioni di gas serra, contribuendo significativamente all'obiettivo della mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.

### **3.1.2 Panoramica della complementarità tra le condizioni di base pertinenti di cui all'articolo 31, paragrafo 5, e all'articolo 70, paragrafo 3, la condizionalità e i diversi interventi che affrontano gli obiettivi climatico-ambientali**

A norma degli articoli 31 e 70 del Regolamento (UE) n. 2115/2021, nel presente Piano nazionale della PAC sono descritti 5 ecoschemi e 27 interventi in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA), che sono stati progettati per incentivare l'adozione volontaria, da parte degli agricoltori, di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente attraverso la corresponsione di un pagamento remunerativo per la fornitura di beni pubblici o una compensazione per l'utilizzo di tali pratiche.

Ogni ecoschema e intervento SRA è stato costruito, attraverso una declinazione di impegni che lo identificano, con il fine ultimo di concorrere contemporaneamente al perseguimento di più obiettivi specifici della PAC ed innalzare il livello di ambizione ambientale a cui la nuova Politica Agricola Comune è chiamata a rispondere, in linea con gli orientamenti comunitari in materia di contrasto al cambiamento climatico (OS 4), protezione delle risorse naturali (OS 5) e tutela della biodiversità (OS 6).

In accordo con il paragrafo 5 dell'articolo 31 e con il paragrafo 3 dell'articolo 70, e nell'ottica di fornire agli agricoltori un ventaglio quanto più ampio possibile di strumenti cui poter accedere, la progettazione degli impegni che caratterizzano il singolo ecoschema e intervento è stata operata con l'obiettivo di assicurare la diversificazione delle pratiche da attuare a carico dei beneficiari o, in caso contrario, gli impegni sono stati assoggettati ad un vincolo di non cumulabilità, così da scongiurare il rischio di doppia remunerazione. Gli impegni, inoltre, sono stati concepiti per andare oltre i requisiti di gestione obbligatori e le norme BCAA già previste dal sistema di condizionalità.

Per ogni ecoschema e intervento SRA è, infatti, assicurata l'identificazione, l'integrazione e la coerenza con i pertinenti Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le norme BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali), i requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, gli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione, le condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.